

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Oggetto: Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2006, n. 3495 e articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64. Modalità attuative per la concessione di contributi a favore dei soggetti danneggiati nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia colpiti dagli eventi alluvionali del giorno 9 settembre 2005.

TITOLO I CONTRIBUTI A FAVORE DEI PRIVATI

CAPO I BENEFICIARI ED ENTITA' DEI CONTRIBUTI

Art. 1

(Campo di applicazione)

1. Il presente Titolo I disciplina, in attuazione degli articoli 1 e 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2006, n. 3495, l'assegnazione di contributi a fondo perduto, finalizzati al ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, mediante il ripristino dei beni danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali del 9 settembre 2005, nei Comuni delimitati ai sensi del decreto del Commissario delegato n. 1/CD3/2006 del 22 maggio 2006.
2. I contributi non hanno alcuna finalità risarcitoria e pertanto il ripristino dei beni costituisce condizione per l'erogazione dei contributi stessi.

Art. 2

(Soggetti beneficiari)

1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1 sono le persone fisiche proprietarie, al momento degli eventi alluvionali del 9 settembre 2005, di beni immobili e mobili, distrutti o danneggiati in conseguenza dell'evento con esclusione dei beni mobili registrati.
2. Possono inoltre accedere ai contributi previsti dalle presenti modalità attuative, limitatamente al ripristino dei danni ai beni immobili, le persone fisiche:
 - a) locatarie, al momento dell'evento, dei beni stessi, previa autorizzazione da parte dei proprietari;
 - b) titolari, al momento dell'evento, di diritti reali di godimento sui beni medesimi, nel caso in cui gli stessi siano tenuti, per atto giuridicamente rilevante, al relativo ripristino, ovvero previa autorizzazione da parte dei proprietari.
3. Le persone fisiche proprietarie, alla data dell'evento, di beni mobili ed immobili destinati ed utilizzati per attività d'impresa alla medesima data, accedono ai contributi ai sensi del Titolo II delle presenti modalità attuative.

Art. 3

(Contributi per il ripristino dei beni danneggiati)

1. I contributi possono essere richiesti per:
 - a) il ripristino delle unità immobiliari comprese le relative pertinenze catastali;
 - b) le spese accessorie connesse con il ripristino dei beni danneggiati di cui alla lettera a);
 - c) il ripristino dei beni mobili ubicati in locali danneggiati di unità immobiliari.
2. Le spese ammissibili a contributo per il ripristino dei beni di cui al presente Titolo sono comprensive dell'I.V.A.

Art. 4

(Beni immobili)

1. Per le unità immobiliari, comprese le relative pertinenze catastali, distrutte o danneggiate, è concesso per la ricostruzione sul medesimo sedime o per le opere di riparazione un contributo a fondo perduto fino al limite massimo del 75 per cento dei costi di ripristino ammessi. Per la ricostruzione il contributo è commisurato alla superficie e al volume preesistenti agli eventi.
2. I costi ammissibili a contributo sono comprensivi degli oneri di demolizione e di smaltimento.
3. Il contributo per ciascuna unità immobiliare, comprese le relative pertinenze catastali è erogato fino al limite massimo di:
 - a) euro 100.000,00, qualora destinata ad abitazione principale;
 - b) euro 50.000,00, qualora non destinata ad abitazione principale;
 - c) euro 20.000,00, qualora destinata ad uso non abitativo e qualora non utilizzata per attività d'impresa.
4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 accedono ai contributi nelle misure previste dal comma 3, lettere b) e c) del presente articolo.
5. Per quanto riguarda i danni ai terreni di pertinenza catastale delle unità immobiliari sono concessi contributi per la sistemazione del terreno, intesa come rinterri e riporti, con le esclusioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d).

Art. 5

(Spese accessorie)

1. Per il ripristino dei danni subiti dai beni di cui all'articolo 4, sono ammissibili a contributo, fino al limite massimo del 75 per cento:
 - a) le spese tecniche (quali progettazione, direzione lavori, oneri della sicurezza, collaudo, rilievi e indagini connessi al ripristino) il cui ammontare non può superare il 10 per cento della spesa ammissibile riferita ai beni immobili.
 - b) le spese per la pulizia dei fanghi, dei detriti e del materiale alluvionale, nonché per l'emungimento delle acque.
2. Le spese accessorie previste dal presente articolo concorrono alla determinazione del contributo massimo di cui all'articolo 4.

Art. 6

(Lavori in economia)

1. Sono ammessi i lavori in economia, intendendo come tali i lavori eseguiti in proprio dal danneggiato, limitatamente al ripristino dei beni immobili con esclusione della voce b) comma 1, articolo 5.
2. Le spese per i materiali utilizzati per i lavori in economia sono ammissibili a contributo nella misura del 75 per cento sulla base della documentazione di spesa e non concorrono al limite massimo di euro 5.000,00 di cui al comma 4.
3. I contributi per i lavori in economia sono erogati nella misura massima del 40 per cento della differenza tra la stima dei costi di ripristino dei beni immobili e le spese documentate; entrambe le voci sono intese al netto dell'I.V.A..
4. I contributi di cui al comma 3 possono essere erogati fino al limite di euro 5.000,00, entro i limiti massimi di contributo erogabile previsti dall'articolo 4, comma 3.

Art. 7

(Parti comuni)

1. Sono ammessi a contributo, secondo quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6 i danni subiti dalle parti comuni delle unità immobiliari in proprietà condominiale, di cui all'articolo 1117 del codice civile.
2. Nel caso in cui nel condominio siano presenti unità immobiliari abitative e unità immobiliari destinate ad attività d'impresa, ai fini del calcolo del contributo spettante, le parti comuni sono assimilate ai beni immobili dei privati e i contributi sono concessi fino al limite massimo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a); la domanda di contributo per le parti comuni danneggiate è presentata dall'amministratore di condominio, ovvero, se questo non è nominato, da uno dei condomini, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3 per il caso di comproprietà.

Art. 8

(Beni mobili)

1. Qualora risulti danneggiata l'intera unità immobiliare destinata ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, per i beni mobili danneggiati, è concesso un contributo a fondo perduto fino al massimo erogabile di euro 30.000,00.
2. Qualora risultino danneggiati solo alcuni locali principali dell'unità immobiliare, il contributo per i beni mobili danneggiati in essi contenuti è concesso fino al massimo di euro 27.500,00.
3. Per i beni mobili danneggiati contenuti nei locali adibiti a cucina, soggiorno, salotto, sala da pranzo, camera da letto, è concesso un contributo nella misura massima di euro 5.000,00 a locale; per gli altri locali, quali bagni, cantine, box, garage, soffitte e centrali termiche, è concesso un contributo fino al massimo di euro 2.500,00 a locale.
4. Nel caso di beni mobili, ubicati in un unico locale cantina o soffitta indiviso, il contributo è concesso fino al massimo di euro 2.500,00 per i soggetti di cui all'articolo 2 con riferimento ai beni mobili lì depositati.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono considerati locali gli ingressi, i disimpegni, i ripostigli, i corridoi e i vani scale.

6. Qualora i beni mobili danneggiati, siano contenuti in una unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, non destinata ad abitazione principale o ad uso non abitativo, i contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono ridotti del 50 per cento.

Art. 9

(Esclusioni)

1. Gli interventi di ripristino non devono comportare modifica della destinazione d'uso ai sensi del Titolo VI, Capo III della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica).
2. Sono esclusi dal contributo:
 - a) le unità immobiliari o porzioni delle stesse costruite in violazione delle norme urbanistiche e edilizie, o di tutela paesistico – ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria entro il 9 settembre 2005;
 - b) i beni mobili di cui agli articoli 8 ubicati all'interno delle unità immobiliari o di porzioni d'immobile costruite in violazione delle norme urbanistiche e edilizie, o di tutela paesistico – ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria entro il 9 settembre 2005;
 - c) i lavori in economia eseguiti su immobili o porzioni d'immobile costruite in violazione delle norme urbanistiche e edilizie, o di tutela paesistico – ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria entro il 9 settembre 2005;
 - d) la piantumazione di orti e giardini, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 5;
 - e) i terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni;
 - f) le opere di prevenzione.

CAPO II

PROCEDIMENTO

Art. 10

(Presentazione delle domande di contributo)

1. Per accedere ai contributi i soggetti individuati all'articolo 2 presentano domanda entro sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione delle presenti modalità attuative sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La domanda è presentata al Comune ove è ubicato il bene immobile.
3. In caso di comproprietà di beni immobili, la domanda è presentata da uno solo dei proprietari in nome e per conto degli altri ovvero unitariamente da tutti i comproprietari, specificando le rispettive quote di proprietà.
4. La domanda è presentata utilizzando il modello A) reperibile presso i Comuni o la Protezione civile della Regione e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) autorizzazione del proprietario per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a);
 - b) autorizzazione del proprietario ovvero atto giuridicamente rilevante da cui risulti l'obbligo del ripristino dei beni per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b);
 - c) fatture quietanzate, ricevute fiscali o scontrini fiscali recanti data successiva al 9 settembre 2005, nel caso di spese già sostenute;

- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà utilizzando il modello A1), nel caso di lavori in economia già eseguiti.
5. Nel caso in cui il Comune non aderisca alla sperimentazione di cui al successivo articolo 11, il Comune stesso potrà richiedere ad integrazione della domanda preventivi analitici o computi metrici estimativi di data successiva al 9 settembre 2005 relativi ai costi di ripristino dei beni immobili, forniti da ditta o redatti da professionisti abilitati e dagli stessi sottoscritti.

Art. 11

(Stima dei danni)

1. Ai fini della stima dei danni effettuata ai sensi dei commi 2 e 3, il Comune, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 10, verifica:
 - a) la titolarità dei beni in capo ai richiedenti di cui all'articolo 2;
 - b) la conformità sostanziale degli immobili alle norme urbanistiche vigenti e/o alle autorizzazioni, concessioni, dichiarazioni, permessi eventualmente previsti per il caso specifico.
2. Nel caso in cui il Comune aderisca alla sperimentazione di cui dall'articolo 8, comma 4 dell'O.P.C.M. n. 3495/2006, la stima dei costi di ripristino, comprensiva delle eventuali spese tecniche e degli oneri IVA, è effettuata attraverso il ricorso a periti assicurativi, con il supporto del Consorzio universitario per l'ingegneria nelle assicurazioni.
3. I periti assicurativi, entro sessanta giorni dal termine fissato al comma 1 per l'espletamento delle verifiche da parte dei Comuni, effettuano i sopralluoghi e redigono la perizia di stima dei costi di ripristino dei danni sulla base dei criteri espressi nelle presenti modalità attuative.
4. Nel caso in cui il Comune non aderisca alla sperimentazione di cui al comma 2, il Comune stesso provvede alla stima dei danni, entro sessanta giorni dal termine fissato al comma 1, sulla scorta delle integrazioni eventualmente richieste ai sensi dell'articolo 10, comma 5.

Art. 12

(Determinazione del fabbisogno finanziario)

1. Entro venti giorni dalla consegna delle stime effettuate dai periti assicurativi o dai Comuni stessi, i Comuni trasmettono alla Protezione civile, secondo il modello A2) dalla stessa fornito, i dati relativi all'ammontare complessivo dei costi di ripristino relativi ai danni subiti dai privati, tenuto conto di eventuali spese tecniche.
2. Entro i successivi venti giorni il Commissario Delegato individua il fabbisogno finanziario per il ristoro dei danni ai privati e determina, in rapporto alle risorse complessivamente disponibili, la percentuale ed il limite massimo di contributo per ciascuna tipologia di danno.
3. Delle percentuali e dei limiti massimi di contributo viene dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 13

(Attività istruttoria dei Comuni e trasferimento dei fondi)

1. Il Comune, avvalendosi o meno dell'opera dei periti assicurativi, svolge l'istruttoria delle

- domande presentate e chiede eventuali integrazioni che dovranno pervenire entro venti giorni dalla richiesta.
2. A conclusione dell'istruttoria, e comunque non oltre il termine massimo di novanta giorni decorrenti dalla data dell'avviso di cui all'articolo 12, comma 3, il Comune provvede ad accogliere le domande, quantificando i relativi contributi, nel rispetto delle percentuali e dei limiti massimi stabiliti ai sensi dell'articolo 12, comma 2; tale quantificazione rappresenta il limite massimo di contributo erogabile.
 3. Entro i dieci giorni successivi al termine di cui al comma 2, il Comune chiede alla Protezione civile della Regione l'assegnazione dei fondi e l'eventuale erogazione del 50 per cento degli stessi, allegando una tabella riassuntiva contenente i seguenti elementi:
 - a) nominativi dei privati danneggiati, distinti in residenti e non residenti;
 - b) danno subito dai beni immobili per singolo danneggiato;
 - c) danno subito dai beni mobili per singolo danneggiato;
 - d) fondi richiesti per il ripristino dei beni immobili;
 - e) fondi richiesti per il ripristino dei beni mobili;
 - f) termine concesso al singolo danneggiato per la presentazione della rendicontazione della spesa.
 4. Entro i successivi venti giorni la Protezione civile della Regione provvede all'erogazione ai Comuni richiedenti del 50 per cento dei fondi assegnati.
 5. Alle successive erogazioni si provvede su motivata richiesta.
 6. Il Comune comunica ai privati i provvedimenti di conclusione dell'istruttoria, specificando i relativi contributi e il termine, diversificato in relazione alla tipologia ed all'entità degli interventi, per la presentazione al Comune della documentazione giustificativa della spesa sostenuta; tale termine non può superare i diciotto mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta concessione del contributo, salvo proroga da parte del Comune su motivata richiesta del beneficiario.

Art. 14

(Documentazione a consuntivo)

1. Ai fini dell'erogazione, il beneficiario è tenuto a presentare al Comune, entro il termine di cui all'articolo 13, comma 6, la documentazione giustificativa della spesa ammessa, costituita da fatture quietanzate, ricevute fiscali e scontrini fiscali, recanti data successiva al 9 settembre 2005; per i lavori in economia di cui all'articolo 6, va prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da presentare utilizzando il modello A1) reperibile presso i Comuni o la Protezione civile della Regione.
2. Qualora la spesa documentata dai beneficiari sia superiore alla spesa ammessa a contributo nel provvedimento di concessione, nulla è dovuto per la parte eccedente; qualora la spesa documentata dai beneficiari sia inferiore alla spesa ammessa, il contributo è erogato nella medesima percentuale di cui all'articolo 12, applicata alla spesa documentata e ammessa a contributo.
3. Il beneficiario è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sugli eventuali contributi richiesti o concessi da Enti pubblici o sugli indennizzi in corso o incassati da compagnie assicuratrici.
4. Salvo motivata richiesta di proroga da parte del richiedente danneggiato, il mancato rispetto del termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 1, comporta, esperiti gli opportuni accertamenti da parte del Comune, la revoca del contributo concesso.

Art. 15
(Erogazioni)

1. Il contributo è erogato nelle percentuali fissate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, a fronte delle spese documentate e ammesse.
2. Le erogazioni delle somme spettanti agli aventi diritto sono effettuate dai Comuni entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta.
3. In caso di comproprietà il richiedente che ha presentato domanda in nome e per conto degli altri proprietari, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, è tenuto a presentare, ai fini dell'erogazione, apposita delega all'incasso rilasciata dagli altri proprietari; le fatture e gli altri documenti giustificativi della spesa devono essere intestati al richiedente; in alternativa, qualora la domanda sia stata presentata unitariamente dai comproprietari, la documentazione di spesa può essere intestata ad uno solo di essi e l'erogazione del contributo avviene proporzionalmente alle quote di proprietà.
4. I beneficiari, nel caso di interventi di ripristino sugli immobili, possono chiedere al Comune di accedere alle erogazioni per stati di avanzamento, in un numero non superiore a tre; i contributi eventualmente erogati in via anticipata ai sensi dell'articolo 16, sono detratti dall'ultimo stato di avanzamento.
5. Le erogazioni per stati di avanzamento, di cui al comma 4, non sono ammesse per i lavori in economia.

Art. 16
(Erogazioni in via anticipata)

1. Il Comune può erogare ai beneficiari che ne facciano richiesta una somma a titolo di contributo in via anticipata, nella misura massima del 50 per cento del contributo concesso ai sensi dell'articolo 13, previa prestazione di idonea fideiussione, maggiorata degli eventuali interessi di durata almeno pari al tempo necessario per l'effettuazione dei controlli da parte del Comune.
2. La fideiussione può essere prestata sia da un istituto bancario che da una compagnia assicurativa ed è redatta secondo il modello E) reperibile presso i Comuni o la Protezione civile della Regione.
3. Tutti i contributi in via anticipata sono soggetti alla condizione risolutiva dell'effettivo ripristino dei beni distrutti o danneggiati, e pertanto, ove la condizione non si realizzi, ne è dovuta la restituzione da parte del beneficiario, maggiorata degli interessi dovuti per legge, calcolati ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
4. Il Comune provvede a verificare i termini di validità delle fideiussioni, richiedendo l'eventuale proroga fino alla conclusione dei controlli.

Art. 17
(Titolarità del contributo in caso di decesso del beneficiario)

1. In caso di decesso del beneficiario, gli eredi sono ammessi, a condizione che provvedano al ripristino dei beni danneggiati, a subentrare nel contributo, secondo le seguenti modalità:

- a) se il decesso del beneficiario avviene tra il 9 settembre 2005 e prima dell'atto di accoglimento della domanda di contributo, gli eredi presentano domanda di contributo a proprio nome, anche se già presentata dal titolare deceduto, dichiarando la loro qualità di eredi;
 - b) se il decesso del beneficiario avviene dopo l'atto di accoglimento della domanda di contributo, il contributo è trasferito in capo agli eredi, senza necessità da parte loro di ripresentare domanda. Gli eredi sono comunque tenuti a certificare tale requisito, mediante autocertificazione.
2. In presenza di una pluralità di eredi, tenuti a ripresentare domanda ai sensi del comma 1, lettera a) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3 e articolo 15, comma 3.

TITOLO II CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE

CAPO I BENEFICIARI ED ENTITA' DEI CONTRIBUTI

Art. 18

(Campo di applicazione)

1. Il presente Titolo II disciplina, in attuazione degli articoli 1 e 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2006, n. 3495, l'assegnazione di contributi a fondo perduto, finalizzati alla ripresa delle attività produttive, mediante il ripristino dei beni danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali del 9 settembre 2005, nei Comuni delimitati ai sensi del decreto del Commissario delegato n. 1/CD3/2006 del 22 maggio 2006.
2. I contributi non hanno alcuna finalità risarcitoria e pertanto il ripristino dei beni costituisce condizione per l'erogazione dei contributi stessi.
3. I contributi possono essere richiesti per:
 - a) il ripristino degli immobili adibiti ad attività produttiva, ivi compresi gli edifici destinati ad uso ufficio, le aree attrezzate e gli impianti fissi in genere;
 - b) le spese tecniche relative al ripristino degli immobili;
 - c) la pulizia dei fanghi, dei detriti e del materiale alluvionale, nonché i lavori per l'emungimento delle acque;
 - d) il ripristino dei beni mobili, delle attrezzature e dei macchinari, funzionali all'attività d'impresa;
 - e) la ricostituzione delle scorte e delle materie prime danneggiate;
 - f) il ripristino dei prodotti finiti, limitatamente al costo della materia prima necessaria per produrli.

Art. 19

(Soggetti beneficiari)

1. I soggetti beneficiari dei contributi sono le imprese, che svolgevano, alla data dell'evento, attività industriali, commerciali, artigianali, di trasporto, professionali, di servizi, turistiche ed

alberghiere, nonché società sportive e associazioni, proprietarie di beni immobili e mobili con esclusione dei beni mobili registrati danneggiati dagli eventi alluvionali del 9 settembre 2005, nei Comuni delimitati ai sensi del decreto del Commissario delegato n. 1/CD3/2006 del 22 maggio 2006.

2. La titolarità del diritto di proprietà rispetto al bene distrutto o danneggiato, deve sussistere al momento dell'evento.
3. Sono inoltre destinatari dei contributi le persone fisiche proprietarie, alla data dell'evento, dei beni mobili ed immobili destinati ad attività svolte dai soggetti di cui al comma 1 ed utilizzati alla medesima data.
4. Possono accedere ai contributi anche i soggetti che effettuino interventi di ripristino di beni danneggiati, di proprietà di terzi, detenuti, alla data dell'evento, a titolo di noleggio, leasing, locazione, comodato, o contratto di riparazione, revisione o di altro legittimo titolo di possesso, previa autorizzazione dei proprietari.

Art. 20

(Contributi per il ripristino dei beni danneggiati)

1. I contributi per il ripristino dei beni danneggiati, sono concessi, fatto salvo quanto previsto al comma 2, sulla base delle risorse disponibili, fino al limite massimo del 70 per cento dei danni subiti, verificati secondo i criteri previsti dagli articoli 21, 22, 23 e 24.
2. I contributi per il ripristino delle materie prime danneggiate sono concessi fino al limite massimo del 40 per cento del danno; i contributi per il ripristino dei prodotti finiti danneggiati sono concessi fino al limite massimo del 70 per cento della materia prima necessaria per la produzione degli stessi, secondo il criterio indicato all'articolo 23, comma 2.
3. L'ammontare delle spese tecniche di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b) non può superare il 10 per cento della spesa ammissibile riferita ai beni immobili.
4. I contributi di cui al presente articolo sono erogabili fino al limite massimo complessivo di Euro 200.000,00 per ciascuna unità produttiva danneggiata, compresi i contributi di cui all'articolo 24.
5. Per il ripristino dei beni di cui al presente titolo, la spesa per l'I.V.A. non è ammissibile a contributo, salvo il caso in cui sia dimostrato che essa rappresenta un effettivo onere per il soggetto danneggiato.

Art. 21

(Beni immobili)

1. L'ammontare del danno è determinato dai costi di ripristino del bene danneggiato per le opere di riparazione o di ricostruzione sul medesimo sedime; per la ricostruzione il contributo è commisurato alla superficie e al volume preesistenti agli eventi alluvionali.
2. I costi ammissibili a contributo sono comprensivi degli oneri di demolizione e di smaltimento.
3. Per quanto riguarda i danni ai terreni di pertinenza catastale delle unità produttive, sono concessi contributi per la sistemazione del terreno, intesa come rinterri e riporti, con le esclusioni di cui all'articolo 25, comma 2, lettera f).

Art. 22

(Beni mobili, attrezzature, macchinari)

1. Per i beni mobili, le attrezzature e i macchinari funzionali all'attività d'impresa, l'ammontare del danno è determinato:
 - a) in caso di danno riparabile, dal costo per la riparazione;
 - b) in caso di danno non riparabile, dal costo per il riacquisto di un bene avente analoghe caratteristiche e funzionalità del bene danneggiato.
2. Il bene riacquistato può avere una funzionalità diversa da quella del bene non riparabile, purché inerente al settore di attività dell'impresa.

Art. 23

(Scorte, materie prime e prodotti finiti)

1. Per le scorte e le materie prime, distrutte e danneggiate, l'ammontare del danno è desunto dal costo di riacquisto delle stesse.
2. Per i prodotti finiti distrutti e danneggiati, l'ammontare del danno è desunto dal costo di riacquisto della materia prima necessaria per la produzione degli stessi.

Art. 24

(Lavori in economia)

1. Nel caso di lavori in economia, intendendo come tali i lavori eseguiti con proprio personale dipendente dall'impresa danneggiata, possono essere concessi contributi, nella medesima percentuale di cui all'articolo 20, comma 1 fino al limite massimo di Euro 25.000,00 per ciascuna impresa.
2. Sono ammesse a contributo le spese sostenute dall'impresa per l'utilizzo di proprio personale dipendente e per l'utilizzo di materiali a magazzino.
3. Il costo del proprio personale dipendente ed il valore dei materiali di cui al comma 2, devono essere riscontrabili dalla contabilità aziendale e vanno specificati in apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, redatta secondo il modello B1) reperibile presso i Comuni o la Protezione civile della Regione.
4. Nel caso di lavori in economia eseguiti dai soggetti di cui all'articolo 19 comma 3 e dalle imprese individuali i contributi sono concessi secondo i criteri dettati dall'articolo 6 del Titolo I.
5. I contributi di cui al presente articolo concorrono alla determinazione del limite massimo di cui all'articolo 20 comma 4.

Art. 25

(Esclusioni)

1. Gli interventi di ripristino non devono comportare modifica della destinazione d'uso ai sensi del Titolo VI, Capo III della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive

modificazioni ed integrazioni (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica).

2. Sono esclusi dal contributo:
 - a) gli immobili o le porzioni d'immobile costruite in violazione delle norme urbanistiche e edilizie, o di tutela paesistico – ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria entro il 9 settembre 2005;
 - b) i beni di cui agli articoli 22 ubicati all'interno degli immobili o delle porzioni d'immobile costruiti in violazione delle norme urbanistiche e edilizie, o di tutela paesistico – ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria entro il 9 settembre 2005;
 - c) i lavori in economia eseguiti sugli immobili o porzioni d'immobile di cui alla lettera a);
 - d) i lavori in economia eseguiti su beni di cui agli articoli 22 e ubicati all'interno degli immobili o le porzioni d'immobile costruite in violazione delle norme urbanistiche e edilizie, o di tutela paesistico – ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria entro il 9 settembre 2005;
 - e) i danni subiti dai terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni;
 - f) la piantumazione di orti e giardini, fatto salvo quanto previsto all'articolo 21, comma 3;
 - g) le opere di prevenzione.

CAPO II PROCEDIMENTO

Art. 26

(Presentazione delle domande di contributo)

1. Per accedere ai contributi, i soggetti individuati all'articolo 19 presentano ai Comuni domanda di contributo, entro sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione delle presenti modalità attuative sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La domanda di contributo è presentata al Comune ove è ubicato il bene immobile.
3. Per le imprese aventi più sedi operative danneggiate, localizzate in Comuni diversi, la domanda è unica per tutte le sedi ed è presentata alla Protezione civile della Regione.
4. La domanda è presentata utilizzando il modello B) reperibile presso i Comuni o la Protezione civile della Regione e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) autorizzazione del proprietario per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 4;
 - b) qualora le spese per il ripristino dei beni di cui agli articoli 21, 22 e 23 siano già state sostenute, fatture quietanzate recanti data successiva al 9 settembre 2005, relative alla riparazione e al riacquisto dei beni danneggiati, nonché dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, attestante il danneggiamento dei beni stessi; nel caso di danni alle scorte e alle materie prime, la suddetta dichiarazione dovrà attestare il danneggiamento, la tipologia e le quantità presenti a magazzino alla data del 9 settembre 2005.
5. Per i lavori in economia già eseguiti, alla domanda va allegata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, utilizzando il modello B1) di cui all'articolo 24, comma 3.
6. Nel caso in cui il Comune non aderisca alla sperimentazione di cui al successivo articolo 27, il Comune stesso potrà richiedere ad integrazione della documentazione preventivi analitici o computi metri estimativi di data successiva al 9 settembre 2005 relativi ai costi di ripristino dei beni danneggiati di cui agli articoli 21, 22 e 23, forniti da ditta o redatti da professionisti abilitati e dagli stessi sottoscritti.

Art. 27
(Stima dei danni)

1. Ai fini della stima dei costi dei danni dei commi 2 e 3 il Comune, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 26, verifica:
 - c) la titolarità dei beni in capo ai richiedenti di cui all'articolo 19;
 - d) la conformità sostanziale degli immobili alle norme urbanistiche vigenti e/o alle autorizzazioni, concessioni, dichiarazioni, permessi eventualmente previsti per il caso specifico.
2. Nel caso in cui il Comune aderisca alla sperimentazione di cui all'articolo 8, comma 4 dell'O.P.C.M. n. 3495/2006, la stima dei costi di ripristino, comprensiva delle eventuali spese tecniche, è effettuata attraverso il ricorso a periti assicurativi, con il supporto del Consorzio universitario per l'ingegneria nelle assicurazioni.
3. I periti assicurativi, entro sessanta giorni dal termine fissato al comma 1 per l'espletamento delle verifiche da parte dei Comuni, effettuano i sopralluoghi e redigono la perizia di stima dei costi di ripristino dei danni sulla base dei criteri espressi nelle presenti modalità attuative.
4. Nel caso in cui il Comune non aderisca alla sperimentazione di cui al comma 2, il Comune stesso provvede alla stima dei danni, entro sessanta giorni dal termine fissato al comma 1, sulla scorta delle integrazioni eventualmente richieste ai sensi dell'articolo 26, comma 6.
5. I medesimi termini e modalità valgono per la Protezione civile della Regione per le domande alla stessa presentate.

Art. 28
(Determinazione del fabbisogno finanziario)

1. Entro venti giorni dalla consegna delle stime effettuate dai periti assicurativi o dai Comuni stessi, i Comuni trasmettono alla Protezione civile della Regione, secondo il modello B2) dalla stessa fornito, i dati relativi all'ammontare complessivo dei costi di ripristino relativi ai danni subiti dalle imprese, tenuto conto di eventuali spese tecniche.
2. Entro i successivi venti giorni il Commissario Delegato individua il fabbisogno finanziario per il ristoro dei danni alle imprese e determina, in rapporto alle risorse complessivamente disponibili, la percentuale ed il limite massimo di contributo per ciascuna tipologia di danni.
3. Delle percentuali e dei limiti massimi di contributo viene dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 29
(Attività istruttoria e trasferimento dei fondi)

1. Il Comune, avvalendosi o meno dell'opera dei periti assicurativi, svolge l'istruttoria delle domande presentate dalle imprese e chiede eventuali integrazioni che dovranno pervenire entro venti giorni dalla richiesta; all'istruttoria delle domande presentate dalle imprese di cui all'articolo 26, comma 3 provvede la Protezione civile della Regione.

2. Il Comune o la Protezione civile verificano il rispetto della legge 31 maggio 1965, n. 575 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 in materia di normativa antimafia.
3. A conclusione dell'istruttoria, e comunque non oltre il termine massimo di novanta giorni decorrenti dalla data dell'avviso di cui all'articolo 28, comma 3, il Comune o la Protezione civile provvedono ad accogliere le domande, quantificando i contributi spettanti entro le percentuali e i limiti massimi stabiliti ai sensi dell'articolo 28, comma 2; tale quantificazione rappresenta il limite massimo di contributo erogabile.
4. Entro i dieci giorni successivi al termine di cui al comma 3, il Comune chiede alla Protezione civile della Regione l'assegnazione e l'eventuale erogazione del 50 per cento degli stessi, allegando una tabella riassuntiva contenente i seguenti elementi:
 - a) denominazione e ragione sociale delle imprese danneggiate;
 - b) danno subito dai beni immobili per singola impresa danneggiata;
 - c) danno subito dai beni mobili, attrezzature, macchinari, scorte, materie prime e prodotti finiti per singola impresa danneggiata;
 - d) fondi richiesti per il ripristino dei beni immobili;
 - e) fondi richiesti per il ripristino dei beni mobili attrezzature, macchinari, scorte e materie prime, semilavorati e prodotti finiti;
 - f) termine concesso al singolo danneggiato per la conclusione degli interventi.
5. Entro i successivi venti giorni la Protezione civile della Regione provvede all'erogazione ai Comuni richiedenti del 50 per cento dei fondi assegnati.
6. Alle successive erogazioni si provvede su motivata richiesta.
7. Il Comune o la Protezione civile comunicano alle imprese i provvedimenti di conclusione dell'istruttoria specificando i contributi spettanti e il termine, diversificato in relazione alla tipologia ed all'entità degli interventi, per la presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta; tale termine non può superare i diciotto mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta concessione del contributo, salvo motivata proroga.

Art. 30

(Documentazione a consuntivo)

1. Ai fini dell'erogazione del contributo, il beneficiario è tenuto a presentare, entro il termine di cui all'articolo 29, comma 7, al Comune o, per le imprese di cui all'articolo 26, comma 3, alla Protezione civile della Regione, la documentazione giustificativa della spesa ammessa a contributo, costituita da fatture quietanzate e ricevute fiscali, recanti data successiva al 9 settembre 2005; per i lavori in economia, va prodotta la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 24.
2. L'impresa è tenuta a presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante gli eventuali contributi richiesti o concessi da Enti pubblici o gli indennizzi incassati o in corso di liquidazione da parte di compagnie assicuratrici.
3. Salvo motivata richiesta di proroga da parte dell'impresa danneggiata, il mancato rispetto del termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 1, comporta, esperiti gli opportuni accertamenti da parte del Comune o della Protezione civile della Regione, la revoca del contributo concesso.

Art. 31
(Erogazioni)

1. Il contributo è erogato a fronte delle spese documentate e ritenute ammissibili.
2. Qualora la spesa documentata dai beneficiari sia superiore alla spesa ammessa a contributo nel provvedimento di concessione, nulla è dovuto per la parte eccedente; qualora la spesa documentata dai beneficiari sia inferiore alla spesa ammessa, il contributo è erogato nella medesima percentuale di cui all'articolo 28, comma 2, applicata alla spesa documentata e ammessa a contributo.
3. Le erogazioni delle somme spettanti alle imprese devono essere effettuate dai Comuni o dalla Protezione civile della Regione entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta.
4. I beneficiari possono, nel caso di interventi di ripristino sugli immobili, chiedere al Comune o alla Protezione civile della Regione di accedere alle erogazioni per stati di avanzamento, in un numero non superiore a tre; i contributi eventualmente erogati in via anticipata ai sensi dell'articolo 32 sono detratti dall'ultimo stato di avanzamento.
5. Le erogazioni per stati di avanzamento di cui al comma 4, non sono ammesse per i lavori in economia.

Art. 32
(Erogazioni in via anticipata)

1. Il Comune o la Protezione civile della Regione erogano, alle imprese che ne facciano richiesta, una somma a titolo di contributo in via anticipata, nella misura massima del 50 per cento del contributo concesso ai sensi dell'articolo 29, previa prestazione di idonea fideiussione, maggiorata degli eventuali interessi di durata almeno pari al tempo necessario per l'effettuazione dei controlli da parte del Comune e della Protezione civile della Regione.
2. La fideiussione può essere prestata sia da un istituto bancario che da una compagnia assicurativa e redatta secondo il modello E) reperibile presso i Comuni o la Protezione civile della Regione.
3. I contributi in via anticipata sono soggetti alla condizione risolutiva del ripristino dei beni distrutti o danneggiati e, pertanto, ove la condizione non si realizzi, ne è dovuta la restituzione da parte del beneficiario, maggiorata degli interessi, calcolati ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
4. Il Comune provvede a verificare i termini di validità delle fideiussioni, richiedendo l'eventuale proroga fino alla conclusione dei controlli.

Art. 33
(Titolarità del contributo in caso di decesso del beneficiario)

1. In caso di decesso del titolare dell'impresa individuale danneggiata, gli eredi sono ammessi a subentrare nel contributo, a condizione che provvedano al ripristino dei beni danneggiati, secondo le seguenti modalità:
 - a) se il decesso del danneggiato avviene tra il 9 settembre 2005 e prima dell'atto di accoglimento della domanda di contributo, gli eredi sono tenuti a presentare domanda di

- contributo a proprio nome, anche se già presentata dal titolare deceduto, dichiarando la loro qualità di eredi;
- b) se il decesso del danneggiato avviene dopo l'atto di accoglimento della domanda, il contributo è trasferito in capo agli eredi, senza necessità da parte loro di ripresentare domanda; gli eredi sono comunque tenuti a certificare tale requisito, mediante autocertificazione.
2. In presenza di una pluralità di eredi dell'impresa individuale, tenuti a ripresentare domanda ai sensi del comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3 e all'articolo 15, comma 3.

Art. 34

(Cessazione, fallimento e liquidazione)

1. Non possono presentare domanda di contributo imprese cessate o fallite o in liquidazione, anche se attive al momento dell'evento.
2. Nel caso di impresa cessata o fallita o posta in liquidazione dopo la presentazione della domanda di contributo, ma prima del provvedimento di concessione del contributo da parte del Comune, la domanda decade.
3. Nel caso in cui l'impresa cessi, fallisca o sia posta in liquidazione dopo il provvedimento di concessione del contributo da parte del Comune:
 - a) se l'impresa ha già sostenuto spese per il ripristino, i contributi sono erogati, su presentazione di documentazione giustificativa della spesa, al soggetto già titolare dell'impresa individuale, o, pro quota, ai soci, se si trattava di società, in caso di cessazione; in caso di fallimento o di liquidazione, il contributo è erogato al curatore o al liquidatore;
 - b) se l'impresa non ha ancora sostenuto spese per il ripristino, essa è dichiarata decaduta dal contributo.

TITOLO III

CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI ED ALLE PARROCCHIE

Art. 35

(Contributi agli Enti locali)

1. Agli Enti locali, come individuati all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere concessi, sulla base delle risorse disponibili, contributi fino al limite massimo del 70 per cento della spesa sostenuta per il ripristino del proprio patrimonio edilizio.
2. Sono altresì ammissibili a contributo, fino al limite massimo del 70 per cento della spesa, gli oneri relativi agli incentivi per la progettazione e la realizzazione di lavori pubblici previsti dalla vigente normativa, le spese tecniche (quali progettazione, direzione lavori, oneri della sicurezza, collaudo, rilievi e indagini connessi al ripristino) e l'I.V.A. qualora rappresenti un effettivo onere per l'Ente locale.
3. Sono esclusi dal contributo:
 - a) la piantumazione di orti e giardini, fatta salva la sistemazione del terreno intesa come rinterri e riporti;

- b) le opere di prevenzione.
4. I contributi possono essere erogati nel limite massimo complessivo per ciascun beneficiario, riferito alle voci di spesa di cui ai commi 1 e 2, di 500.000,00 euro.
 5. Entro il termine di quarantacinque giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione delle presenti modalità attuative sul Bollettino Ufficiale della Regione gli Enti locali presentano alla Protezione civile della Regione apposita domanda di contributo utilizzando il modello C) reperibile presso la Protezione civile della Regione.
 6. La domanda di cui al comma 4 è redatta sulla base della stima dei danni subiti effettuata dagli Uffici tecnici dei medesimi Enti locali, ed è corredata da computi metrici estimativi, relativi al ripristino dei beni immobili danneggiati;
 7. Il Commissario delegato individua il fabbisogno finanziario complessivo per il ristoro dei danni subiti dagli Enti locali, e con proprio decreto fissa, in rapporto alle risorse complessivamente disponibili, le percentuali ed il limite massimo di contributo di cui ai commi 1 e 2.
 8. Della percentuale e dei limiti massimi di contributo erogabile è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.
 9. Con decreto del Commissario delegato è concesso il contributo spettante ed è fissato il termine entro il quale deve essere presentata la rendicontazione della spesa sostenuta.
 10. L'erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione da parte degli Enti locali del rendiconto delle spese sostenute, di cui al comma 9. Qualora la spesa documentata dai beneficiari sia superiore alla spesa ammessa a contributo nel provvedimento di concessione, nulla è dovuto per la parte eccedente; qualora la spesa documentata dai beneficiari sia inferiore alla spesa ammessa, il contributo è erogato nella medesima percentuale, nonché nel limite massimo erogabile di cui al comma 7, applicata sulla spesa documentata e ammessa a contributo.

Art. 36

(Contributi alle Parrocchie)

1. Alle Parrocchie possono essere concessi, sulla base delle risorse disponibili, contributi fino al limite massimo del 70 per cento del danno accertato per il ripristino dei beni immobili di proprietà delle stesse fino al limite massimo di 200.000,00 euro.
2. Sono ammissibili a contributo, nella medesima percentuale e nel limite massimo di cui al comma 1, le spese tecniche (quali progettazione, direzione lavori, oneri della sicurezza, collaudo, rilievi e indagini connessi al ripristino) e l'I.V.A. qualora rappresenti un effettivo onere per la Parrocchia; l'ammontare delle spese tecniche non può superare il 10 per cento della spesa ammissibile.
3. Sono esclusi dal contributo:
 - a) le unità immobiliari o porzioni delle stesse costruite in violazione delle norme urbanistiche e edilizie, o di tutela paesistico – ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria entro il 9 settembre 2005;
 - b) i danni subiti dai terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni;
 - c) la piantumazione di orti e giardini, fatta salva la sistemazione del terreno intesa come rinterri e riporti;
 - d) le opere di prevenzione.
4. Entro il termine di sessanta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione delle presenti modalità attuative sul Bollettino Ufficiale della Regione, le Parrocchie presentano domanda di contributo al Comune nel quale è ubicato il bene immobile danneggiato.

5. La domanda di contributo è presentata utilizzando il modello D) reperibile presso i Comuni e deve essere corredata da fatture quietanzate, ricevute fiscali o scontrini fiscali recanti data successiva al 9 settembre 2005, nel caso di spese già sostenute.
6. Ai fini della stima dei danni effettuata ai sensi dei commi 8 e 9, il Comune, entro trenta giorni dal termine di presentazione delle domande di cui al comma 5, verifica:
 - a) la titolarità dei beni in capo ai richiedenti di cui al comma 1;
 - b) la conformità sostanziale degli edifici realizzati alle norme urbanistiche vigenti e/o alle autorizzazioni, concessioni, dichiarazioni, permessi eventualmente previsti per il caso specifico.
7. Nel caso in cui il Comune aderisca alla sperimentazione di cui all'articolo 8, comma 4 dell'O.P.C.M. n. 3495/2006, la stima dei costi di ripristino, comprensiva delle eventuali spese tecniche e degli oneri IVA, è effettuata attraverso il ricorso a periti assicurativi, con il supporto del Consorzio universitario per l'ingegneria nelle assicurazioni.
8. I periti assicurativi, entro sessanta giorni dal termine fissato al comma 6 per l'espletamento delle verifiche da parte dei Comuni, effettuano i sopralluoghi e redigono la perizia di stima dei costi di ripristino dei danni sulla base dei criteri espressi nelle presenti modalità attuative.
9. Nel caso in cui il Comune non aderisca alla sperimentazione di cui al comma 7, il Comune stesso provvede alla stima dei danni, entro sessanta giorni, potendo richiedere ad integrazione della domanda di contributo preventivi analitici o computi metrici estimativi di data successiva al 9 settembre 2005, forniti da ditta o redatti da professionisti abilitati e dagli stessi sottoscritti.
10. Entro venti giorni dalla consegna delle perizie di stima redatte dai periti assicurativi o dai Comuni stessi, i Comuni trasmettono alla Protezione civile della Regione, secondo il modello D2) dalla stessa fornito, i dati relativi all'ammontare complessivo dei costi di ripristino relativi ai danni subiti dalle Parrocchie, tenuto conto di eventuali spese tecniche.
11. Entro i successivi venti giorni, sulla base dei dati forniti ai sensi del comma 10, il Commissario delegato individua il fabbisogno finanziario complessivo per il ristoro dei danni subiti dalle Parrocchie e con proprio decreto fissa, in rapporto alle risorse complessivamente disponibili, le percentuali e il limite massimo di contributo di cui al comma 1.
12. Delle percentuali e dei limiti massimi di contributo erogabile è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.
13. Il Comune avvalendosi o meno dell'opera dei periti assicurativi, svolge l'istruttoria, sulla base delle domande presentate dalle Parrocchie e chiede eventuali integrazioni che dovranno pervenire entro venti giorni dalla richiesta.
14. Al termine dell'istruttoria sulle domande presentate e comunque non oltre il termine massimo di novanta giorni decorrenti dalla data di avviso di cui al comma 12, il Comune accoglie le domande, quantificando i contributi spettanti entro le percentuali ed il limite massimo stabiliti ai sensi del comma 11; tale quantificazione rappresenta il limite massimo di contributo erogabile.
15. Entro i dieci giorni successivi al termine di cui al comma 14, il Comune chiede alla Protezione civile della Regione l'assegnazione e l'erogazione del 50 per cento dei fondi necessari per il ristoro dei danni subiti dai beni immobili delle Parrocchie allegando una tabella riassuntiva contenente i seguenti elementi:
 - a) nominativi delle Parrocchie danneggiate;
 - b) danno subito dai beni immobili per singolo danneggiato;
 - c) fondi richiesti per il ripristino dei beni immobili;
 - d) termine concesso al singolo danneggiato per la presentazione della rendicontazione della spesa.
16. Entro i successivi venti giorni la Protezione civile della Regione provvede all'erogazione ai Comuni richiedenti del 50 per cento dei fondi assegnati.

17. Il Comune comunica alle Parrocchie i provvedimenti di conclusione dell'istruttoria, specificando i relativi contributi spettanti ed il termine, diversificato in relazione alla tipologia ed all'entità degli interventi, per la presentazione al Comune della documentazione giustificativa della spesa sostenuta; tale termine non può superare i diciotto mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta concessione del contributo, salvo proroga da parte del Comune su motivata richiesta del beneficiario.
18. Il Comune eroga i contributi alle Parrocchie, subordinatamente alla presentazione da parte delle stesse del rendiconto delle spese sostenute, composto da fatture quietanzate, ricevute fiscali e scontrini fiscali recanti data successiva al 9 settembre 2005. Qualora la spesa documentata dai beneficiari sia superiore alla spesa ammessa a contributo nel provvedimento di concessione, nulla è dovuto per la parte eccedente; qualora la spesa documentata dai beneficiari sia inferiore alla spesa ammessa, il contributo è erogato nella medesima percentuale, nonché nel limite massimo di cui al comma 12 , applicata sulla spesa documentata e ammessa a contributo.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37

(Detrazioni e cumulabilità)

1. Entro il valore massimo della spesa per il ripristino, è ammessa la cumulabilità tra i contributi di cui alle presenti disposizioni e indennizzi assicurativi o altri contributi pubblici; nel caso in cui la sommatoria ecceda l'importo del danno, si procede alla corrispondente riduzione dei contributi di cui alle presenti disposizioni.

Art. 38

(Rendiconto e controlli)

1. Il Comune rendiconta al Commissario delegato l'utilizzo dei fondi di cui alle presenti disposizioni con cadenza semestrale, mediante dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.
2. I Comuni effettuano controlli tramite sopralluoghi su tutte le domande che abbiano usufruito di anticipazioni, a conclusione dell'intervento.
3. I Comuni, per quanto concerne i contributi previsti dalle presenti modalità attuative, effettuano, mediante sorteggio, controlli a campione, tramite sopralluoghi, nella misura del 30 per cento dei beneficiari liquidati in ogni semestre; dei sopralluoghi è redatto apposito verbale; dovrà comunque essere assicurato il controllo a campione almeno sul 10 per cento dei lavori effettuati in economia.
4. Qualora in sede di controllo sia accertata la mancata o parziale effettuazione dei lavori, il Comune, o il Commissario delegato procedono alla revoca del contributo o alla sua riduzione, secondo quanto stabilito dalla legge regionale n. 7/2000. Al procedimento di recupero coattivo provvede la Regione.

Art. 39
(Entrata in vigore)

1. Le presenti modalità attuative entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

*VISTO: IL COMMISSARIO DELEGATO
GIANFRANCO MORETTON*